

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIMONI, DE LUCA, CAROLI, PERRINO, VERRASTRO, COLLELLA, ZANNINI, BALDINI, PICCOLO, BURTULO e BARTOLOMEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1969

Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 5 agosto 1962, n. 1209, fu istituito il ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.

In base a tale provvedimento, che veniva incontro dopo molto tempo a legittime aspettative di personale particolarmente meritevole, 27 capitani già in servizio permanente transitarono nel ruolo anzidetto. Tutti laureati, combattenti, partigiani o reduci, ed ammessi nel Corpo come ufficiali di complemento sin dal 1942, gli stessi sono passati in servizio permanente effettivo con il grado di sottotenente soltanto il 24 luglio 1949, quando avevano maturato una sensibile anzianità ed era ormai loro preclusa ogni possibilità di carriera.

La legge n. 1209 del 1962, creando il ruolo speciale, attenuò almeno in parte la situazione di disagio di questi ufficiali, consentendo loro di accedere nel tempo, sia pure in parte, al grado di tenente colonnello, dopo aver compiuto un'adeguata permanenza nei gradi di capitano e di maggiore.

Una più favorevole situazione esistente nell'ambito della Guardia di finanza, dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per gli altri ufficiali con benemerienze di

servizio e titoli di cultura del tutto analoghi costituì la premessa del provvedimento del 1962; ragioni di equità ispirarono e consentirono il perfezionamento delle norme innovative.

Nei motivi etici, nell'impostazione generale e nei limiti, la legge n. 1209 trovò pertanto un giusto parametro di comparazione nella carriera degli ufficiali del Corpo del ruolo normale e di pari anzianità e nella corrispondente situazione di ufficiali di altre Forze armate in analoga posizione.

Onorevoli colleghi, gli stessi motivi ed una medesima premessa inducono oggi a presentare alla vostra approvazione il presente disegno di legge inteso appunto, come già la legge più volte citata, a dirimere una nuova e forse più grave sperequazione cretasi negli ultimi anni a svantaggio degli ufficiali in argomento, il cui organico è nel frattempo sceso a sole 18 unità.

Dopo l'entrata in vigore della legge che ha istituito il ruolo speciale transitorio per gli ufficiali della Guardia di finanza, si sono succeduti, infatti, nel tempo altri provvedimenti innovativi che hanno sensibilmente migliorato la situazione e le possibilità di carriera degli ufficiali di altre Forze

armate in analogia posizione e degli ufficiali del Corpo del ruolo normale.

Si ricorda, in proposito, che nell'ambito dell'Esercito, con legge 16 novembre 1962, n. 1622, è stato istituito accanto ai ruoli normali il ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio il cui organico prevede, tra l'altro, anche il grado di colonnello.

Anche nella Marina militare, in base al riordinamento disposto dalla legge 18 febbraio 1963, n. 165, i ruoli del Corpo di Stato maggiore, del Genio navale, delle Armi navali, di commissariato e della capitaneria di porto comprendono ufficiali con il grado di capitano di vascello e di colonnello.

Corrispondente situazione si trova pure, attualmente, nell'Aeronautica militare in virtù della legge 27 ottobre 1963, n. 1431, che ha istituito nel ruolo navigante speciale anche il grado anzidetto.

Anche nell'ambito della stessa Guardia di finanza, infine, c'è da mettere in rilievo che le possibilità di carriera del personale del ruolo normale sono sensibilmente migliorate dopo l'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1963, n. 87, che ha aumentato di 53 unità l'organico degli ufficiali e ne ha modificato la strutturazione piramidale a vantaggio dei gradi superiori e della legge 14 novembre 1967, n. 1145, che ha dettato, fra l'altro, norme favorevoli per gli ufficiali che, valutati e dichiarati idonei all'avanzamento, non abbiano potuto conseguire la promozione.

In base ai provvedimenti sopravvenuti, si è, pertanto, nuovamente creata per gli ufficiali della Guardia di finanza del ruolo speciale transitorio quella situazione di disagio che a suo tempo ispirò la legge 5 agosto 1962, n. 1209.

Mentre, infatti, per limitazione di questo ultimo provvedimento, agli stessi non è consentita la promozione al grado di colonnello, per gli altri ufficiali dei ruoli speciali delle altre Forze armate tale possibilità esiste. Corrispondentemente le condizioni di carriera dei colleghi del ruolo normale della Guardia di finanza, con pari benemerienze e responsabilità di compiti, sono nettamente migliorate nei gradi superiori, talchè la

sperequazione già esistente in precedenza ha assunto toni più sensibili.

Allo scopo di eliminare il grave inconveniente si è ritenuto, quindi, di predisporre il presente disegno di legge, con il quale:

si prevede il grado di colonnello anche per il ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza;

si stabiliscono, per lo stesso ruolo, i limiti di età già previsti dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, per gli ufficiali del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, artiglieria e genio. Unica variante, motivata dall'età avanzata dagli interessati, è costituita dall'elevazione di un anno per i tenenti colonnelli (anni 60 invece di 59);

si estendono, con gli opportuni adattamenti, le disposizioni di cui alla legge 14 novembre 1967, n. 1145.

Nel far presente che queste innovazioni trovano fondamento nei numerosi motivi etici già illustrati in precedenza, si ritiene opportuno porre in evidenza che l'intero provvedimento è in perfetta armonia con i criteri di uniformità delle carriere degli ufficiali di tutte le Forze armate, che già da tempo ispirano qualsiasi riordinamento legislativo non solo nell'ambito dei ruoli speciali ma anche nell'ambito dei ruoli normali, come confermano, tra l'altro, anche i recenti provvedimenti d'iniziativa governativa che hanno appunto esteso l'avanzamento normalizzato agli ufficiali della Guardia di finanza e della Polizia.

La possibilità di raggiungere il grado di colonnello consentita dal presente disegno di legge agli ufficiali del ruolo speciale transitorio, limitatamente però a coloro che siano dichiarati idonei all'avanzamento dalla normale Commissione superiore, trova ampia giustificazione non solo nei motivi di carattere morale precedentemente espressi, ma anche e soprattutto nella particolare situazione degli ufficiali del predetto ruolo che, reclutati con il grado di sottotenente o tenente con la legge 6 febbraio 1942, n. 74, furono ammessi al servizio permanente effettivo soltanto con decorrenza 24 luglio 1949 e nuovamente con il grado di sottotenente dopo che gli stessi, nel grado di tenente, avevano già prestato per molti anni

servizio nella Guardia di finanza ed avevano ormai raggiunto una età media superiore ai 35 anni; circostanza questa che ha portato gli ufficiali del ruolo speciale a raggiungere il grado di maggiore in una età avanzata.

In sostanza il provvedimento è rivolto ad eliminare sperequazioni nell'ambito delle Forze armate, sulla base di un criterio unico e generale.

Nel caso in esame, già previsto per la più ampia categoria del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, occorre appunto allineare la disciplina legislativa dello stato e dell'avanzamento per gli ufficiali del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza.

In armonia con tali criteri, l'articolo 1 del provvedimento è inteso a sostituire l'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, prevedendo per gli ufficiali del ruolo speciale la possibilità di accedere al grado di colonnello; l'articolo 2 estende agli ufficiali del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza le disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 1956, n. 887; l'articolo 3 prescrive, con l'eccezione innanzi precisata, per lo stesso personale i limiti di età già stabiliti per gli ufficiali del ruolo speciale unico dell'Esercito; l'articolo 4 è rivolto a sostituire la tabella allegata alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, concernente la istituzione del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente della

Guardia di finanza, con una tabella che regola l'avanzamento nel senso e nei limiti precedentemente esposti; l'articolo 5 dispone che, in analogia a quanto è stato previsto dalla citata legge 14 novembre 1967, n. 1145, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza (ruolo normale) e dalla legge 23 gennaio 1968, n. 22, per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, gli ufficiali del ruolo transitorio della Guardia di finanza, i quali valutati per l'avanzamento con giudizio di idoneità non possono essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età, conseguono la promozione ma vengono collocati in ausiliaria dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti.

L'onere finanziario che deriva dall'applicazione delle presenti norme, ammontante a lire 4.000.000 (quattromilioni), potrà essere fronteggiato con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero delle finanze « Guardia di finanza » (Capitolo 1192) (articolo 6).

Reputasi, infine, opportuno far presente che analoga proposta fu presentata nella scorsa legislatura dal compianto senatore Militeri ed approvata con modificazioni dalla 5ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato. La stessa non ottenne la sanzione definitiva dalla Camera per la sopravvenuta fine della IV legislatura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è abrogato per la parte che riguarda gli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209.

Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209, sono i seguenti:

Colonnello	anni 60
Tenente colonnello	» 60
Maggiore	» 58
Capitano	» 54

Art. 4.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo speciale transitorio che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore con giudizio di idoneità e che non possono conseguire altra valutazione perchè raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria.

Art. 6.

Al maggior onere di lire 4.000.000 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA

**AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

GRADO	Forma di avanzamento	Requisiti richiesti		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
		Periodo minimo di comando	Permanenza minima nel grado			
Colonnello . . .	—	—	—	4	—	—
Tenente colonnello	scelta	—	3 anni	18	1 (1)	Tutti gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, n. 1209
Maggiore	anzianità	—	4 anni			
Capitano	anzianità	1 anno di comando di compagnia o comando equipollente	6 anni	1	—	

(1) In prima applicazione della legge le promozioni sono quattro, a ripianamento dell'organico. Negli anni successivi, per gli ufficiali che hanno già maturato il periodo di permanenza minima nel grado, le promozioni avranno decorrenza dal 1° gennaio.